

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'Art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'Art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'Art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 04.08.2003 concernente "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi

Art. 3 - Sistema informativo regionale

Art. 4 - Semplificazione telematica

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 5 - Definizione

Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività

Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

TITOLO III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 8 - Classificazione dei servizi

Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici

Art. 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

Art. 11 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

Art. 12 - Requisiti di onorabilità del personale

SEZIONE II

NIDO D'INFANZIA

Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 15 - Ricettività e dimensionamento

Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

SEZIONE III

CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 19 - Ricettività e dimensionamento

Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

SEZIONE IV

CENTRO GIOCO EDUCATIVO

Art. 21 - Caratteristiche Funzionali generali

Art. 22 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 23 - Ricettività e dimensionamento

Art. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

SEZIONE V**SERVIZI DOMICILIARI**

Art. 25 - Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia

Art. 26 - Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

CAPO II**REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO****SEZIONE I****AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

Art. 27 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 28 - Procedimento di autorizzazione

Art. 29 - Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

SEZIONE II**ACCREDITAMENTO**

Art. 30 - Requisiti per l'accREDITAMENTO

Art. 31 - Disciplina dell'accREDITAMENTO

SEZIONE III**ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI**

Art. 32 - Adeguamento dei servizi educativi comunali

Art. 33 - Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

Art. 34 - Deroghe

TITOLO IV**CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI****CAPO I****ORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI**

Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi

Art. 36 - Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

TITOLO V**DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA****CAPO I****SOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA**

Art. 37 - Programmazione della rete scolastica

Art. 38 - Soggetti della programmazione della rete scolastica

Art. 39 - Procedure per la programmazione della rete scolastica

TITOLO VI**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO E DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO****CAPO I****INTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO**

Art. 40 - Destinatari

Art. 41 - Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo

Art. 42 - Funzioni e compiti della Regione

Art. 43 - Funzioni e compiti delle province

Art. 44 - Tutor

CAPO II**INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO**

Art. 45 - Formazione nell'apprendistato

Art. 46 - Contenuti della formazione generale esterna

Art. 47 - Caratteristiche dei moduli della formazione generale esterna per gli apprendisti

Art. 48 - Finalità e contenuti dei moduli della formazione generale esterna

Art. 49 - Organizzazione dell'attività formativa esterna

Art. 50 - Buono individuale per le attività di formazione generale esterna per l'apprendistato

Art. 51 - Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna

TITOLO VII**DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO****CAPO I****COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITÀ**

Art. 52 - Conferenza Regione - Università

CAPO II**AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO****SEZIONE I****ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

Art. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitario

Art. 54 - Competenze delle aziende

Art. 55 - Consiglio di amministrazione

Art. 56 - Il Presidente

Art. 57 - Il Collegio dei revisori

Art. 58 - Il direttore

Art. 59 - Indennità

Art. 60 - Regolamento organizzativo

Art. 61 - Bilancio previsionale ed economico
Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

SEZIONE II

CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63 - Principi della carta dei servizi
Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

CAPO II

ACCREDITAMENTO

Art. 67 - Soggetti accreditabili
Art. 68 - Sedi operative
Art. 69 - Esenzioni dall'obbligo di accreditamento
Art. 70 - Ambiti di accreditamento
Art. 71 - Valutazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO
Art. 72 - Requisiti per l'accREDITAMENTO
Art. 73 - Certificazioni di qualità
Art. 74 - Procedura di accREDITAMENTO
Art. 75 - Revoca dell'accREDITAMENTO
Art. 76 - Sospensione dell'accREDITAMENTO

CAPO III

ATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 77 - Modalità di svolgimento delle attività formative
Art. 78 - Interventi formativi
Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale
Art. 80 - Percorsi formativi e crediti
Art. 81 - Conclusione delle attività formative
Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d'esame
Art. 83 - Modalità di lavoro della commissione d'esame
Art. 84 - Indennità per i componenti della commissione d'esame
Art. 85 - Moduli professionalizzanti
Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

SEZIONE II

COMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 87 - Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale

CAPO IV

PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

SEZIONE I

CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenute
Art. 90 - Verifica dei rendiconti
Art. 91 - Bilancio consuntivo
Art. 92 - Ammissibilità e finanziabilità delle spese
Art. 93 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

SEZIONE II

SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Art. 94 - Monitoraggio degli interventi
Art. 95 - Verifiche degli interventi

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I

ORGANISMI ISTITUZIONALI

SEZIONE I

COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
Art. 97 - Nomina e durata in carica
Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

Art. 106 Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

SEZIONE II

COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 111 - Nomina e durata in carica

SEZIONE III

COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 113 - Nomina e durata in carica

Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

Art. 115 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

Art. 116 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117 - Norma transitoria

CAPO II

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 118 - Sistema regionale e provinciale per l'impiego

Art. 119 - Tipologie dei servizi per l'impiego

Art. 120 - Standard minimi di funzionamento dei servizi

Art. 121 - Qualità e omogeneità delle prestazioni

Art. 122 - Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2

Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 sono riconosciute:

a) le certificazioni delle competenze acquisite all'interno del sistema scolastico;

b) i crediti acquisiti nei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche al fine di permettere il passaggio tra i sistemi stessi.

2. Il sistema della formazione professionale garantisce la riconoscibilità delle qualifiche nei sistemi dell'istruzione e del lavoro, sulla base di un sistema di equivalenze fondato sulla comparazione concettuale, formale ed operativa delle qualifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema scolastico e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4

Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

- a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
- b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
- c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

TITOLO II**IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 5

Definizione

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l. r. 32/2002.

Art. 6

Programmazione e gestione delle attività

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all'articolo 31, comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e

formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.

3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l. r. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;

b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;

c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.

3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

TITOLO III**SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA****CAPO I****CARATTERISTICHE DEI SERVIZI****SEZIONE I****CARATTERISTICHE GENERALI****Art. 8**

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 4 della l. r. 32/2002 sono classificati in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

- 1) centro dei bambini e dei genitori;
- 2) centro gioco educativo;
- 3) servizio domiciliare.

Art. 9

Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

Art. 10

Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari.

3. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché

mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.

4. I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.

5. Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.

6. La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l'altro, criteri per favorire l'accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.

Art. 11

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- f) diploma di maestra di asilo;
- g) diploma di operatore dei servizi sociali;
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Art. 12

Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII

e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

SEZIONE II NIDO D'INFANZIA

Art. 13

Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessiva-

mente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;

c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.

8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 16

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

2. I comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:

a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;

b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.

4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

SEZIONE III

CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Art. 17

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) riposo;

c) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al com-

ma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

SEZIONE IV

CENTRO GIOCO EDUCATIVO

Art. 21

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.

3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco.

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 24

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

SEZIONE V

SERVIZI DOMICILIARI

Art. 25

Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia

1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.

3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a svolgere servizio presso l'abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.

4. Al servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Art. 26

Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

1. Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilità.

2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione di cui al comma 1,

escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.

4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.

5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

CAPO II

REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

SEZIONE I

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 27

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione possiedono i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Costituisce altresì condizione per l'autorizzazione l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 28

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano il periodo di validità dell'autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di rinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza.

Art. 29

Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

1. I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui

all'articolo 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.

2. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;

b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;

d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;

e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.

3. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all'articolo 30.

SEZIONE II

ACCREDITAMENTO

Art. 30

Requisiti per l'accreditamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:

a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;

d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 31

Disciplina dell'accreditamento

1. L'accreditamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato, su domanda dei medesimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano:

a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;

b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;

c) le modalità di accesso ai servizi;

d) il sistema tariffario;

e) il periodo di validità dell'accreditamento;

f) i procedimenti di rilascio, di controllo, di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

SEZIONE III

ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

Art. 32

Adeguamento dei servizi educativi comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dall'articolo 30, si adeguano entro due anni a tali requisiti.

Art. 33

Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione dall'articolo 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34

Deroghe

1. I comuni, in relazione ai servizi educativi per l'infanzia operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale

si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.

2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI

Art. 35

Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all'articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'articolo 29, comma 2 della l. r. 32/2002.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

- a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
- b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
- c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36

Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

- a) svolgono le attività di cui all'articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
- b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulga-

zione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale docente e in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni trasmettono al sistema informativo regionale i dati relativi alla costituzione delle reti locali, secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di sistema informativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

CAPO I

SOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37

Programmazione della rete scolastica

1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali di programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 6, comma 2.

2. In base alle determinazioni dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana ed alle proposte organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:

- a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni.

Art. 38

Soggetti della programmazione della rete scolastica

1. I comuni e le province, nella programmazione della rete scolastica, secondo le rispettive competenze, attuano procedure di concertazione e di intesa istituzionale.

2. La Regione, nella programmazione della rete scolastica, stipula intese con l'Ufficio scolastico regionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra comuni e province.

Art. 39

Procedure per la programmazione della rete scolastica

1. I comuni, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alle province competenti, entro il 15 dicembre di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori.

2. Le province, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole secondarie superiori, unitamente alle proposte di cui al comma 1.

3. Le modalità delle concertazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai comuni e dalle province, secondo le rispettive competenze

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, tenuto conto degli atti di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adotta il documento di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

5. Le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4 e sulla base delle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adottano i piani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'articolo 37.

6. I comuni e le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4, adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze.

7. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del documento di cui al comma 4.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO E DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO

Art. 40

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo i soggetti di età compresa tra quindici e diciotto anni che dimorano in Toscana.

Art. 41

Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. I percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo sono strutturati secondo i bisogni formativi individuali e sono integrati con le opportunità offerte dal sistema di istruzione scolastica e dal sistema della formazione professionale.

2. I percorsi formativi svolti in apprendistato non possono avere durata inferiore a duecento-quaranta ore annue.

3. La partecipazione ad attività inerenti all'obbligo formativo dà luogo a certificazioni e crediti, la cui attribuzione o riconoscimento avviene secondo le modalità individuate agli articoli 81 e 86, e in base a quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 42, comma 1.

Art. 42

Funzioni e compiti della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della l. r. 32/2002, la Giunta regionale stipula con l'Ufficio scolastico regionale intese volte a favorire la definizione di percorsi integrati e personalizzati che danno luogo a crediti spendibili nel sistema della formazione professionale e nel sistema dell'istruzione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la definizione dei percorsi di cui al comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche che realizzano percorsi formativi anche finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale sono accreditate secondo le disposizioni del titolo VIII, capo II.

4. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'obbligo formativo.

Art. 43

Funzioni e compiti delle province

1. Al fine di rendere effettiva la possibilità di rientro nel sistema di istruzione dei soggetti in obbligo formativo e di promuovere la sperimentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di un sistema unitario fra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, le province promuovono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, forme di integrazione fra istituzioni scolastiche e agenzie formative a tal fine accreditate.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche alla sperimentazione di modalità di certificazione e definizione di crediti acquisibili e spendibili, a condizioni di reciprocità, nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche attività orientative in ambito educativo, scolastico e professionale ed esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Art. 44

Tutor

1. Il tutor, nominato dai centri per l'impiego di cui al titolo IX, capo II, assicura per ogni soggetto in formazione la strutturazione unitaria delle attività e dei moduli del percorso formativo personalizzato, ed effettua il monitoraggio dello stesso.

2. Per l'esercizio della funzione di tutor è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in scienze della formazione;
- b) idonea qualifica professionale;
- c) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutor o di funzioni affini, posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Art. 45

Formazione nell'apprendistato

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso un percorso personalizzato costituito da:

- a) formazione in ambito lavorativo, supportata da un tutore aziendale che svolge le funzioni di cui al comma 2;
- b) formazione generale esterna all'azienda svolta presso le agenzie formative accreditate dalla Regione.

2. Il tutore aziendale di cui al comma 1 collabora con l'agenzia formativa allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, affianca l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmette le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorisce l'integrazione tra formazione generale esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Art. 46

Contenuti della formazione generale esterna

1. I contenuti della formazione generale esterna all'azienda, tra loro connessi e comple-

mentari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:

a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali.

Art. 47

Caratteristiche dei moduli della formazione generale esterna per gli apprendisti

1. L'attività formativa esterna per gli apprendisti ha una durata di centoventi ore ed è strutturata in un modulo orientativo e in tre moduli didattici.

2. Il modulo orientativo ha una durata massima di sei ore e può essere articolato in tre unità della durata massima di due ore ciascuna.

3. I moduli didattici hanno le seguenti caratteristiche:

- a) durata non inferiore a trenta ore, ove non abbia luogo la riduzione di cui all'articolo 49 comma 2, lettera c);
- b) possibilità per ciascun modulo didattico di essere affidato ad una diversa agenzia accreditata;
- c) possibilità di essere svolti in diversi periodi dell'anno, non necessariamente in successione, scelti dagli apprendisti interessati;
- d) rilascio di una certificazione al termine di ogni modulo didattico;

4. Le ore di formazione esterna all'azienda sono considerate ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 48

Finalità e contenuti dei moduli della formazione generale esterna

1. I moduli didattici, tra loro connessi e complementari e rivolti alla comprensione dei processi lavorativi, sono finalizzati a:

- a) sistematizzare e fondare sul piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro, con particolare riferimento a quella ottenuta in affiancamento; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai

modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto, con particolare riferimento a contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali, comunicative e sociali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali;

c) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo e le figure professionali di interesse del soggetto in formazione con contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; sono sviluppati altresì i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame e altri temi specifici di carattere professionale.

Art. 49

Organizzazione dell'attività formativa esterna

1. Le province, sentita la Commissione provinciale tripartita, di cui all'articolo 25 della l. r. 32/2002, stabiliscono annualmente i settori di intervento per le attività di formazione generale esterna e le modalità per la scelta degli apprendisti.

2. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a convocare l'impresa al fine di acquisire le esigenze formative dell'apprendista nell'azienda;

b) a convocare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività svolta;

c) a valutare, su richiesta dell'interessato, una diversificata offerta formativa oppure la riduzione del periodo di formazione generale esterna, qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio post-obbligo, di un attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere o di crediti formativi riconosciuti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), è comunque previsto lo svolgimento di specifici moduli formativi riservati alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4. Al termine delle attività di cui al comma 2

l'apprendista, in raccordo con i servizi per l'impiego, individua i moduli didattici e l'agenzia formativa presso la quale intende realizzare la formazione generale esterna.

5. L'agenzia formativa individuata dall'apprendista ai sensi del comma 4, definisce il percorso di apprendimento personalizzato con la sottoscrizione del patto formativo integrato con il quale l'apprendista e l'agenzia formativa concordano gli obiettivi, le competenze da acquisire in relazione ai moduli scelti, i contenuti didattici che sostanziano le competenze, le modalità di verifica intermedie e finali, la sede di svolgimento delle attività e i tempi di realizzazione.

6. Lo schema del patto formativo integrato è approvato dalla Giunta regionale.

7. Il patto formativo integrato è inviato al servizio per l'impiego della provincia competente e al datore di lavoro dell'apprendista.

8. Al termine di ogni modulo formativo, o in caso di interruzione dello stesso, l'agenzia formativa comunica alla provincia competente, secondo le forme e le modalità da questa stabilite, le competenze acquisite dall'apprendista e formula proposte al fine del rilascio della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 50

Buono individuale per le attività di formazione generale esterna per l'apprendistato

1 Per le attività di formazione generale esterna all'apprendista è attribuito un buono individuale, di seguito denominato voucher, spendibile presso una o più agenzie formative accreditate.

2 Le province erogano alle agenzie formative indicate dall'apprendista il voucher per ogni modulo formativo scelto, in misura proporzionale al numero delle ore formative e di orientamento svolte.

3. L'importo del voucher è stabilito dal piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della l. r. 32/2002.

Art. 51

Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna

1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere all'apprendista i permessi retribuiti occorrenti per la frequenza obbligatoria alle attività di formazione esterna.

2. Il datore di lavoro è tenuto a nominare il tutore aziendale per l'apprendistato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

3. La funzione di tutore aziendale può essere svolta da un lavoratore qualificato oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti

e di imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

4. L'apprendista ha l'obbligo di frequenza ai corsi di formazione esterna; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste ed imputabili unicamente agli allievi stessi e sono debitamente certificate.

5. L'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle eventuali iniziative di recupero; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80 per cento delle ore previste.

6. L'agenzia formativa redige una scheda individuale delle presenze dell'apprendista dove vengono annotati i dati relativi all'agenzia, al percorso formativo e allo svolgimento della formazione.

7. Al termine del percorso formativo o in caso di interruzione dello stesso l'agenzia formativa comunica alla provincia competente i risultati dell'attività formativa svolta per la certificazione.

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAPO I

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITA'

Art. 52

Conferenza Regione - Università

1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana si realizza mediante la Conferenza Regione - Università, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti delle aziende per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario.

3. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.

4. Gli ordini del giorno delle sedute della Conferenza sono inviati ai comuni sedi di attività universitarie. Gli amministratori dei suddetti comuni sono invitati a partecipare alle sedute quando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.

5. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.

6. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. I risultati della Conferenza sono annualmente comunicati alla Consulta nazionale, di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

CAPO II

AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 53

Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Le aziende per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate aziende, con sede amministrativa nei comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le università e gli enti locali, gli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della l. r. 32/2002.

Art. 54

Competenze delle aziende

1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

a) Accademia di Belle Arti di Firenze;

b) Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;

c) Conservatorio "Luigi Boccherini" di Firenze;

d) Università degli Studi di Firenze.

2. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Accademia di Belle Arti di Carrara;
- b) Istituto Musicale Pareggiato "Pietro Mascagni" di Livorno;
- c) Istituto Musicale Pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca;
- d) Università degli Studi di Pisa;
- e) Scuola Superiore in Scienze della Mediazione Linguistica di Pisa.

3. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Università per Stranieri di Siena;
- b) Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena;
- c) Università degli Studi di Siena.

Art. 55

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
- b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
- c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
- d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
- e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;
- f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
- g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- h) la determinazione delle tariffe dei servizi;
- i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale

dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 57

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'azienda ai fini del controllo di legittimità contabile ed amministrativa.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro sette giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio sono inviate, entro sette giorni, all'organo che ha approvato l'atto.

3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
- b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai di-

rigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

5. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59

Indennità

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle aziende.

Art. 60

Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo delle aziende, di cui all'articolo 10, comma 3 della l. r. 32/2002, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;

d) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici in base a quanto previsto dall'articolo 68 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

Art. 61

Bilancio previsionale ed economico

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 62

Utilizzo di beni di altri enti

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle aziende è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.

SEZIONE II

CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI

Art. 63

Principi della carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;

b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;

c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;

d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati alle aziende nelle forme stabilite dalla medesima carta.

2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65

Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

1. Le aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi.

2. Le aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.

3. Le aziende costituiscono commissioni di utenti per il controllo sulla qualità dei servizi e delle attività e ne disciplinano le modalità di funzionamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 66

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui,

classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 32/2002, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

CAPO II

ACCREDITAMENTO

Art. 67

Soggetti accreditabili

1. Sono tenute all'accREDITAMENTO le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione o l'orientamento, che organizzano e svolgono servizi di formazione, di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 32/2002.

2. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.

Art. 68

Sedi operative

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO la sede operativa dell'organismo formativo è caratterizzata da:

a) assetto organizzativo che garantisca lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- 1) direzione e coordinamento di sede;
- 2) gestione economica e amministrativa;
- 3) gestione operativa;

b) struttura fisica adeguata all'assetto organizzativo di cui alla lettera a);

c) capacità di gestione di progetti che concorrono al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Al fine di soddisfare le esigenze di specifici

che attività le sedi operative accreditate hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali, anche ubicate in altra parte del territorio regionale, purché essi presentino le caratteristiche richieste per l'accREDITAMENTO.

Art. 69

Esenzioni dall'obbligo di accREDITAMENTO

1. Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:

a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;

b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;

c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;

d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono svolgere le attività formative mediante sedi operative accreditate di organismi formativi.

Art. 70

Ambiti di accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i quali l'organismo formativo può chiedere l'accREDITAMENTO della propria sede.

2. Sono ambiti di attività:

- a) servizi di orientamento;
- b) servizi di formazione.

3. Gli ambiti di attività di cui al comma 2 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) attività di orientamento;
- b) attività di formazione, articolate come segue:

1)

1) formazione per l'obbligo formativo;

2) formazione successiva all'età dell'obbligo e formazione superiore;

3) formazione continua.

4. L'accREDITAMENTO ottenuto per le attività di formazione vale anche per lo svolgimento di azioni di orientamento e inserimento lavorativo nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20 per cento del costo complessivo del progetto formativo.

5. L'accREDITAMENTO ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività di formazione e orientamento finanziate con fondi pubblici all'interno di uno o più ambiti, o di una o più tipologie, come definite dai commi 2 e 3, vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera

b) della l. r. 32/2002, all'interno dello stesso ambito o della stessa tipologia.

Art. 71

Valutazione dei requisiti per l'accreditamento

1. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.

2. I requisiti dell'accreditamento sono valutati secondo un sistema di punteggi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1.

3. La Regione cura le verifiche finalizzate alla valutazione del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 72.

Art. 72

Requisiti per l'accreditamento

1. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, con riferimento alle sedi operative di cui all'articolo 68, gli indicatori, i parametri, gli indici di accettabilità e le modalità di verifica relativi ai seguenti criteri:

- a) assetto giuridico ed organizzativo;
- b) capacità logistiche;
- c) situazione economica;
- d) sistema di relazioni;
- e) formalizzazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi;
- f) capacità gestionali;
- g) efficienza;
- h) efficacia immediata;
- i) efficacia a medio termine.

2. Costituisce altresì requisito per l'accreditamento la moralità del legale rappresentante dell'organismo formativo, consistente nel non aver riportato condanna definitiva per i reati di cui al libro II, titolo II e titolo XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 73

Certificazioni di qualità

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento delle sedi operative non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni equipollenti in uso a livello internazionale, si impegnano a ottenerla entro due anni dall'accreditamento.

2. La Giunta regionale individua i criteri per il confronto dei diversi sistemi di certificazione con i requisiti di accreditamento.

Art. 74

Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento di una o più sedi operative, presenta

la domanda alla Regione secondo modalità da essa definite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

4. Le sedi operative già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 73 sono soggette, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75

Revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento della sede operativa è revocato nelle seguenti ipotesi:

- a) falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento;
- b) rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
- c) mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli indici minimi relativi ad almeno dieci indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1;
- d) non conformità della sede operativa, per due anni consecutivi, ad almeno tre indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i);
- e) revoca della certificazione di qualità, o mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 73;
- f) sopravvenuta perdita del requisito di cui all'articolo 72, comma 2;
- g) non corrispondenza fra rendiconto e bilancio consuntivo, presentati ai sensi degli articoli 90 e 91.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di due anni dal provvedimento.

Art. 76

Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 3, rilevi situazioni di non conformità relative a uno o due indicatori nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, fissa all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le situazioni di non conformità siano state eliminate, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento della sede operativa, fino alla eliminazione delle non conformità.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando le situazioni di non conformità riguardano tre o più indicatori, ad eccezione di quelli relativi ai criteri di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i), per i quali opera il disposto dell'articolo 75, comma 1, lettera d).

4. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002.

5. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da una sede nella gestione di attività di formazione o di orientamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

CAPO III

ATTIVITÀ FORMATIVE

SEZIONE I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 77

Modalità di svolgimento delle attività formative

1. Le attività formative possono essere realizzate con le seguenti modalità:

- a) corsi;
- b) percorsi formativi individuali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza dell'utente o a distanza, o alternando entrambe le metodologie.

3. Le attività formative di cui al comma 1, lettera a) prevedono lo svolgimento di stage, o tiro-

cini, o attività pratiche guidate, in misura non inferiore al 30 per cento della durata complessiva.

4. Le attività formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

Art. 78

Interventi formativi

1. Gli interventi formativi si distinguono in:

a) interventi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, rilasciata dalle province, o dalla Regione nelle ipotesi di cui all'articolo 28, comma 4 della l. r. 32/2002;

b) interventi finalizzati al mantenimento, aggiornamento e sviluppo di competenze professionali già possedute.

2. Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base della struttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall'articolo 80, è garantita la corrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione.

Art. 79

Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 80

Percorsi formativi e crediti

1. I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attività formative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.

2. Ciascuna attività formativa si struttura in unità formative cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

3. Un percorso formativo è concluso quando i frequentanti hanno acquisito il corrispondente numero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all'articolo 66.

4. I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che sono in possesso di certificazioni attestanti:

a) il possesso di conoscenze e competenze corrispondenti agli ambiti o alle unità formative in cui si struttura il percorso formativo;

b) la frequenza di attività formative corrispondenti, per livello e durata, a quelle previste

nel percorso cui si intende accedere o cui si è iscritti, svolte nel sistema scolastico o in sistemi diversi da quello della formazione professionale.

5. La certificazione dei crediti è rilasciata secondo quanto disposto dagli articoli 81 e 86.

Art. 81

Conclusione delle attività formative

1. Nell'ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalità di cui all'articolo 77, è previsto il rilascio di:

- a) attestazione relativa al percorso svolto;
- b) qualifica professionale o specializzazione corrispondente alla figura di riferimento, al termine dell'intero percorso.

2. L'attestazione di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall'organismo attuatore dell'intervento su richiesta dell'interessato qualora quest'ultimo non completi l'intero percorso, o al termine di interventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.

3. La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) è rilasciata dall'amministrazione competente, previo espletamento di un esame finale, davanti a una commissione costituita secondo le disposizioni dell'articolo 82.

4. Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 82

Criteri di composizione della commissione d'esame

1. La commissione d'esame è nominata dall'amministrazione che rilascia la qualifica professionale o specializzazione ed è composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica, con funzioni di presidente;
- b) due componenti designati dall'organismo attuatore dell'intervento fra i propri operatori;
- c) due componenti scelti dall'amministrazione competente fra esperti di provata e certificata competenza, verificata nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, nel settore cui la qualifica fa riferimento.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. La commissione è regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.

4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

5. Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i due esperti esterni di cui al comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002. In ogni caso è assicurata la rotazione fra le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fa riferimento.

Art. 83

Modalità di lavoro della commissione d'esame

1. La commissione di cui all'articolo 82 raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie e i relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera b).

2. La commissione procede altresì a un esame alla presenza del candidato, comprendente comunque una prova orale.

3. Il verbale dei lavori della commissione è redatto sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 84

Indennità per i componenti della commissione d'esame

1. Ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 compete un'indennità determinata dall'amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo.

Art. 85

Moduli professionalizzanti

1. Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativi svolti nell'ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolare svolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da una commissione costituita presso l'università attuatrice dell'intervento, composta da due membri designati dall'università e due membri designati dalla Regione.

3. La commissione, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento della qualifica professionale o della specializzazione.

Art. 86

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

1. I soggetti che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hanno realizzato in periodi diversi singole unità formative come definite dall'articolo 80, comma 2, possono presentare ai centri per l'impiego domanda per il riconoscimento della qualifica o specializzazione.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da autocertificazione dei percorsi svolti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l'amministrazione competente nomina una commissione composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione competente, con funzioni di presidente;

b) due componenti scelti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002;

c) un esperto del settore cui la qualifica o specializzazione fa riferimento, designato dall'amministrazione competente.

4. La commissione, previo espletamento di un esame, comprendente comunque una prova orale, attesta il conseguimento da parte del soggetto delle competenze necessarie all'ottenimento della qualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione.

SEZIONE II

COMITATO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 87

Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

1. E' istituito il Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:

a) l'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;

b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

d) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM);

e) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa,

Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro delegati;

g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002;

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all'interno del Comitato.

Art. 88

Funzioni del Comitato regionale

1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:

a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;

b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;

c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

CAPO IV

PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

SEZIONE I

CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 89

Autocertificazione delle spese sostenute

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giunta regionale.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Art. 90

Verifica dei rendiconti

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.

2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:

- a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;
- b) siano state correttamente classificate;
- c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 89, comma 2;
- d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;
- e) siano ammissibili, ai sensi dell'articolo 92;
- f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'articolo 91.

Art. 91

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 92

Ammissibilità e finanziabilità delle spese

1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:

- a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
- b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
- c) comprovabilità;
- d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

Art. 93

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del finanziamento;
- b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento;
- c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione del finanziamento.

2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.

4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

SEZIONE II

SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Art. 94

Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.

3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.

Art. 95

Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I

ORGANISMI ISTITUZIONALI

SEZIONE I

COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l. r. 32/2002, è composta da:

a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4 della l. r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97

Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

a) agricoltura;

b) artigianato;

c) commercio;

d) cooperazione;

e) industria;

f) turismo.

Art. 99

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.

2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;

b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;

c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102;
- c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
- b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98;
- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 100;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), da ultimo modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n.475.

SEZIONE II

COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l. r. 32/2002, è composto da:

a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;

c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;

d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCEM;

e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7 della l. r. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Art. 111

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 110.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

SEZIONE III

COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 112

Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l. r. 32/2002, è costituito da:

a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle Province toscane (URPT);

c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;

d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;

e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera b), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 e all'articolo 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 104.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 105.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la nomina dei componenti della Com-

missione regionale permanente tripartita, del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili e del Comitato di coordinamento istituzionale, sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2 La Commissione regionale permanente tripartita, il Comitato di coordinamento istituzionale e il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, nominati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), rimangono in carica fino alla data di nomina degli organismi di cui al comma 1.

CAPO II

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 118

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.

2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.

3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:

- a) il centro per l'impiego;
- b) il servizio territoriale;
- c) lo sportello di prima accoglienza.

4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 120, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.

5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 119

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura.

Art. 120

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 119 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

a) centro per l'impiego:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;

2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;

2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

4.2 attività amministrative;

4.3 avviamenti al lavoro con procedure predefinite;

5) gestione del sistema informativo:

5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;

5.2 gestione reti;

6) incontro domanda e offerta di lavoro:

6.1 preselezione e selezione del personale;

7) gestione della struttura:

7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;

7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;

7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;

7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;

b) servizio territoriale:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza

1. accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all'articolo 122.

Art. 121

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 119.

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 122

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 120;

b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;

c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 121;

d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

BARBINI

(designato con D.P.G.R. n. 155 del 1.8.2003)

Firenze, 8 agosto 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n.1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana";

Visto in particolare l'art. 39 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di attuazione denominato "Regolamento forestale";

Vista la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana)";

Visto in particolare l'art. 64 della suddetta legge, ai sensi del quale il Regolamento Forestale entra in vigore il 1 gennaio 2004 e, da tale data, sostituisce il Regolamento di attuazione della L. R. 39/2000 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n.44/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 04.08.2003 concernente "Regolamento Forestale della Toscana", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n.26;

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Aree boscate